



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

# REGOLAMENO

## D.A.S.P.O. URBANO

*Approvato con Deliberazione Consiliare n° 42 del 29.04.2021*



## COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

### **ARTICOLO 1** **Definizione**

Il Daspo urbano è una misura amministrativa introdotta con il Decreto Minniti del 2017 e modificata con i decreti sicurezza del 2018 e del 2020.

Il Daspo deve il suo nome a una misura affine ( acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) al fine di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi.

Il decreto Minniti ha demandato alla potestà regolamentare degli Enti Locali la possibilità di ampliare il novero per luoghi pubblici ove può essere applicata la misura in oggetto, includendovi istituti scolastici, aree museali, siti archeologici, complessi monumentali, aree adibite a verde pubblico, luoghi di interesse culturale nonché luoghi interessati da considerevole afflusso turistico.

Tale elenco è stato integrato dal Decreto Sicurezza o Decreto Salvini ( D.L. 113/2018, convertito in Legge 132/2018 ) che vi ha incluso anche i presidi sanitari e le zone che ospitano fiere, mercati e spettacoli (art. 9 del decreto).

Il nuovo Decreto Sicurezza 2020 (D.L. n.130/2020, convertito dalla Legge n. 173/2020) ha ulteriormente completato l'ambito di applicazione del DASPO Urbano, prevedendo che i soggetti che sono stati condannati anche con sentenza non definitiva, negli ultimi tre anni, per reati di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono stazionare nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, locali pubblici o aperti al pubblico o pubblici esercizi che si trovano nei luoghi in cui sono avvenuti i fatti per i quali è scattata la condanna penale.

### **ARTICOLO 2** **Comportamenti Vietati**

**1.** A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città di Castellammare del Golfo è vietato:

**a)** compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, compreso lo sputo, il proferimento di bestemmie e l'uso di turpiloquio, nonché soddisfare alle esigenze corporali;

**b)** sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

**c)** praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o gli altri o procurando danni;

**d)** spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

- e) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- f) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
- g) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazione di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- h) arrampicarsi sui monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici e privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- i) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà.
- l) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- m) su suolo pubblico ad aree a uso pubblico, non attrezzate, non è consentito l'accensione di griglie;
- n) nelle fontanelle pubbliche è vietato qualsiasi uso dell'acqua diverso dal consumo umano, e anche fatto divieto di attingere acqua con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore a Litri 100, attingere o deviare l'acqua mediante tubi ed altri mezzi simili per condurla in locali privati, cisterne, pozzi etc.**

### ARTICOLO 3

#### **Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento**

1. Le zone ricadenti nel perimetro in appresso indicato individuano le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree verdi e marine, luoghi di culto, complessi monumentali o altri istituti o luoghi di cura e di cultura o comunque interessati da insistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, **nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso** di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20.02.2017 n. 14, come convertito dalla L. 18.04.2017 n. 48, D. L. 113/2018 convertito in Legge 132/2018 e D.L. 130/2020 convertito dalla L. n.173/2020, cd. DASPO Urbano.



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**2.** La disciplina anzidetta di cui al comma 1 del presente articolo si applica in tutta la zona ricompresa nel perimetro delimitato fra le seguenti vie e piazze:

- Lungo mare Spiaggia Plaia
- Viale Leonardo Zangara
- Porto e Marinella
- Spiaggia Petrolo e Piazza Petrolo
- Baia Guidaloca
- Borgo Scopello
- Corso Garibaldi
- Corso B. Mattarella
- Piazza Madrice
- Piazza Madonna delle Grazie
- Presidio Sanitario A.S.L.
- Istituti Scolastici:
- Istituto Superiore P. Mattarella – Via A. Fleming
- Scuola Media G.Pitre – Via Kennedy
- Scuola Media G. Pascoli – Viale L.da Vinci
- Plesso Mignosi - Piazza della Repubblica
- Plesso Navarra – Via Tobruk
- Plesso G. Crispi – Via Genova – Via Margherita
- Plesso Pirandello – Piazza Europa
- Plesso Falcone Borsellino – Piazzale Rovigo
- Plesso Don Bosco – Via Buccellato
- Chiese ed edifici dedicati al culto
- Biblioteca Comunale - Piazza Matteotti
- Cimitero Comunale – Slargo antistante
- Impianti Sportivi – Campo sportivo e Palestre

**ARTICOLO 4**

**Divieto di campeggio libero – Divieto di bivacco**

**1.** Su tutto il territorio comunale di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte e comunque per i tempi stabiliti, nonché stabilirsi anche temporaneamente per alloggiare o pernottare o attendere ad altre necessità abitative.

**2.** A chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, ovvero in presenza di nuclei familiari, alle persone in qualità di capo famiglia o altro destinatario identificato all'occorrenza, unitamente ed all'interno del verbale di violazione, sarà notificato l'invio allo sgombero, indicando sulla notifica tutti i dati anagrafici del destinatario unitamente ai familiari ed ai dati dei veicoli, con i rispettivi



## COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

### LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

nuclei familiari, intimando di sgomberare le aree occupate da autoveicoli, roulotte, camper ed altre cose da tutto il territorio comunale entro e non oltre 24 ore dalla data ed ora di notifica dell'invito, ed entro 15 minuti nel caso di bivacco con solo sacco a pelo o altro riparo di fortuna tende comprese;

**3.** Chiunque violi i termini per lo sgombero di cui al comma 2 sarà soggetto, oltre alla sanzione, alle conseguenze della violazione dell'ordine impartito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale. Al momento dell'accertamento della violazione dell'ordine di cui al comma 2 l'organo di Polizia procederà a nuovo invito di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli coinvolti.

### ARTICOLO 5

#### Divieto di accattonaggio

**1.** In tutto il territorio comunale e in particolare nelle seguenti aree individuate ed entro 50 metri dal perimetro delle stesse ovvero dalle relative recinzioni:

- intersezioni stradali e sui ponti;
- all'interno e in prossimità dei mercati,
- autolinee di bus, strutture sanitarie, case di cura, soggiorni per anziani;
- luoghi di culto e cimiteri,
- esercizi commerciali e pubblici esercizi,
- uffici pubblici ed istituti bancari,
- monumenti e luoghi turistici e culturali,
- casse anche automatiche di aree di sosta o parcheggio, di parcometri, di distributori automatici di merce e di casse di pubbliche manifestazioni,

è vietato:

- a) chiedere l'elemosina con petulanza o molestia;
- b) proporsi in attività di ausilio non richieste nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali.

**2.** Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

### ARTICOLO 6

#### Pubblica decenza e fruibilità degli spazi pubblici

**1.** Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 527 e 726 del Codice Penale e dell'art. 5 della L.75/58, è vietato a chiunque stazionare in luogo o suolo pubblico o in aree private aperte al pubblico e/o ad uso pubblico, impedendo o limitando in qualsiasi misura la fruizione degli spazi pubblici, compiendo atti contrari alla pubblica decenza od osceni, o comunque creando impedimento o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché a ogni altra attività



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

e/o occupazione autorizzata.

**2.** Su tutto il territorio comunale è vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, effettuare alla guida di un veicolo, la fermata o la sosta al fine di:

**a)** contrarre o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi per qualsiasi motivo con soggetti che offrano prestazioni sessuali a pagamento su strada. La violazione si concretizza anche con il solo stazionamento del veicolo e con la permanenza a bordo di soggetti che abbiano posto in essere nei luoghi sopracitati i comportamenti descritti al comma 1 e al presente comma 2, lett. a;

**b)** consentire la salita e la discesa dal veicolo di uno o più soggetti che pongono in essere i comportamenti descritti al comma 1.

**3.** I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli operatori delle Associazioni riconosciute o sussidiate e delle Istituzioni previste dall'art. 8 della L. 75/58 che perseguono fini di assistenza e rieducazione verso le persone dedite alla prostituzione, nell'ambito delle attività associative o istituzionali. Gli operatori delle suddette Associazioni o Istituzioni dovranno esibire agli organi accertatori al momento del controllo apposito documento con il quale si dimostri l'appartenenza o la partecipazione come operatore o volontario.

**4.** Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale e amministrativa previste dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75 dal vigente Codice Penale, le violazioni dei divieti previsti dal presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

**5.** I soggetti di cui al comma 3 momentaneamente sprovvisti di idonea documentazione dimostrante l'appartenenza o la partecipazione come operatore o volontario ad una Associazione o Istituzione avente le finalità suddette, dovranno esibire, entro 20 giorni, il documento mancante al Comando dell'organo accertatore di Castellammare del Golfo.

**ARTICOLO 7**

**Divieto di consumo di sostanze alcoliche**

**1.** A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico – artistico – culturale della città, salvo il fatto non costituisca diverso illecito penale od amministrativo, è vietato: acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**ARTICOLO 8**

**Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope**

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, o visibili al pubblico, è vietato compiere atti volti a fare uso sul posto di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I -II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/1990.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Secondo i principi della mediazione sociale e dell'educazione alla legalità, la sanzione viene ridotta nei confronti dei soggetti che si impegnano a rivolgersi entro 30 giorni dall'accertamento delle violazioni, all'assistenza degli ambulatori dei SERT anche non connotati o ad altri analoghi centri abilitati ed accreditati, previa individuazione di un percorso sociale che coinvolga sia i consumatori che, in caso di minori, gli esercenti la patria potestà genitoriale.
4. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate a favorire politiche di prevenzione della tossicodipendenza.

**ARTICOLO 9**

**Attività domestiche**

1. Fatto salvo quanto previsto in altri regolamenti comunali, tutte le attività, anche domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi, rumori, emissioni sonore, odorifere, polveri, esalazioni, fumi in ogni caso.
2. Fatti salvi i divieti di cui al comma precedente, è vietata l'accensione di fuochi, l'utilizzo di forni e di qualsiasi altro apparecchio in grado di generare combustione, sulle aree verdi, ed in ogni altro luogo pubblico o ad uso pubblico non destinato a tale scopo.
3. Lo spargimento di stallatico o liquame di origine animale, per la concimazione del terreno ad uso agricolo od orticolo, comporta l'obbligo di immediata aratura o vangatura a cura del proprietario o utilizzatore del fondo.
4. In luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato svolgere lavori privati, fare il bucato, pulire o riparare veicoli, mobili e utensili.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**ARTICOLO 10**  
**Attività rumorose**

**1.** Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia e eventuale apposito Regolamento che disciplina le attività rumorose, si ritengono vietate tutte le attività rumorose che arrechino disturbo (fuochi pirotecnici, musica con altoparlanti e/o filodiffusioni, musica da autoradio, rumori emessi da marmitte di autovetture e moto non conformi al codice della strada, etc.) non comunicate alle autorità competenti e/o non regolamentate da Ordinanze Sindacali.

**ARTICOLO 11**  
**Sanzione Amministrativa**

**1.** Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo ai sensi delle vigenti leggi o del vigente regolamento, all'accertamento di comportamenti di seguito indicati, suscettibili di impedire l'accessibilità e la fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300 e dell'ordine di allontanamento e successivamente, in caso di reiterazione del divieto di accesso nelle 48 ore successive l'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione di € 200,00. Copia dell'ordine dell'allontanamento viene trasmessa dall'agente accertatore al Questore . Quest'ultimo, in caso di reiterazione della condotta da cui possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, ha facoltà di disporre il divieto di accesso del trasgressore ad una o più delle aree indicate all'art. 3 del presente regolamento.